

ALLEGATO 5

5-03494 Casu: Iniziative volte a riconoscere l'esenzione automatica dal pagamento della tassa automobilistica per gli invalidi civili certificati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulla circostanza che – sebbene il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, allo scopo di semplificare le procedure di accertamento dell'invalidità demandi le medesime soltanto all'INPS – diverse regioni prevedono che ai soggetti già in possesso del certificato di invalidità civile, e pertanto aventi diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, venga richiesto di fornire ulteriore documentazione.

A parere dell'Interrogante, dette disposizioni regionali si porrebbero in contrasto con la linea generale di semplificazione prevista dal legislatore nazionale.

Pertanto, gli stessi chiedono di sapere se « non (si) ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a snellire ulteriormente la procedura ed evitare l'invio dei documenti anche il primo anno riconoscendo così l'automaticità dell'esenzione ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, rammentare che, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni.

La tassa automobilistica è, dunque, direttamente gestita dalle regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento, fatta eccezione per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna per le quali la tassa è gestita dall'Agenzia delle entrate.

Stante quanto sopra, l'Agenzia ha comunicato che, per le sole regioni per le quali gestisce le Tasse Automobilistiche, oltre al certificato di invalidità non chiede ulteriore documentazione al fine di riconoscere l'esenzione dal pagamento della tassa auto per gli invalidi civili.

ALLEGATO 6

5-03765 Sottanelli: Chiarimenti in merito all'applicazione del *superbonus* per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa le disposizioni relative al cosiddetto « *superbonus* rafforzato » di cui al comma 4-ter, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Nello specifico, il successivo comma 8-ter ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per quegli specifici incentivi fiscali spetta nella misura del 110 per cento ed è fruibile mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito in base alla deroga prevista dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023 e successive modificazioni.

Gli Interroganti fanno, poi, presente come in un documento di ricerca pubblicato il 7 marzo 2025 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, si specifichi che la detrazione spetta mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020 anche per le richieste di contributo effettuate entro il 29 marzo 2024 con successiva rinuncia e senza rinuncia.

Tanto premesso, l'Onorevole chiede di sapere « se (si) intendano adottare iniziative di competenza volte a fornire chiarimenti in proposito, al fine di confermare se le interpretazioni riferite ai due casi descritti risultino fondate ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, rammentare che il *superbonus* è fruibile mediante detrazione oppure mediante esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « sconto in fattura » e cosiddetto « cessione del credito »). L'esercizio delle opzioni di cui al citato articolo 121, tuttavia, è stato nel tempo oggetto di diverse norme, che ne hanno gradualmente ristretto l'ambito di operatività.

In particolare:

a decorrere dal 17 febbraio 2023, l'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 ha escluso in maniera generalizzata l'esercizio delle richiamate opzioni, facendolo però salvo per gli interventi rientranti nella citata disciplina speciale di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 34 del 2020; in particolare, come previsto dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023, il divieto di cessione non si applica « agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 »;

a decorrere dal 30 marzo 2024, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 39 del 2024 ha abrogato il citato comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023; tuttavia, il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 ha stabilito che la disciplina ivi prevista (e dunque la possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione agli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 34 del 2020) continui ad

applicarsi a condizione che, entro il 29 marzo 2024, alternativamente:

1. sussistano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2024, e cioè, per quanto qui di interesse:

a) per gli interventi non effettuati da condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) per gli interventi effettuati da condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;

2. sia stata « presentata l'istanza per la concessione di contributi »;

inoltre, sempre l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 39 del 2024 ha inserito il comma 3-ter.1 nell'articolo 2 del decreto-legge 11 del 2023, al fine di prevedere che il blocco delle opzioni non si applica agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico ammessi al *superbonus* di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le domande di contributo siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024; tuttavia, tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Tanto premesso, si rappresenta che, sulla declinazione interpretativa, ad oggi, privilegiata dall'Agenzia delle entrate, che fa riserva comunque di ulteriori approfondimenti, si ritiene possibile fruire delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, tra l'altro:

per i contribuenti che hanno presentato l'istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione antecedentemente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge 39 del 2024), a nulla rilevando la circostanza che, successivamente, vi abbiano espressamente rinunciato, atteso che la norma non contempla tale ipotesi (ciò ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2024);

per i contribuenti che hanno presentato l'istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione a decorrere dal 30 marzo 2024 soltanto a condizione che, alternativamente:

entro il 29 marzo 2024 risulti soddisfatta una delle specifiche condizioni previste dalla norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2024 (CILA, delibera assembleare, titolo abilitativo ed altro), ciò ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 39 del 2024;

gli interventi siano relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 o a far data dal 24 agosto 2016 e sempre che la richiesta di contributo, presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per l'evento sismico del 6 aprile 2009 (ciò ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 11 del 2023).

ALLEGATO 7

5-03795 Centemero: Chiarimenti in ordine al regime fiscale degli investimenti in fondi per il *venture capital*, con particolare riferimento alle PMI ammesse su mercati multilaterali di negoziazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamate le disposizioni vigenti in tema di *venture capital* ed evidenziata la sua importanza quale strumento di finanziamento per *start-up* e PMI innovative, rilevano come la legge, nel riconoscere benefici fiscali agli investimenti in tali soggetti, purché non quotati, non specifichi se le citate PMI debbano intendersi non quotate solo sul mercato regolamentato o anche su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF).

Gli Onorevoli interroganti, segnalano, dunque nella sostanza, che un'interpretazione volta a ricomprendere tra le citate « PMI non quotate » anche quelle quotate negli MTF, oltre a essere coerente con la definizione di PMI prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera w), del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria – TUF), consentirebbe di includere nel portafoglio di investimenti dei fondi di *venture capital* anche le PMI quotate nei sistemi multilaterali di negoziazione i quali rappresentano sedi di negoziazione vantaggiose per le PMI in termini di accessibilità e costi.

Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di sapere se si intendono assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di chiarire il perimetro di operatività delle citate disposizioni sugli investimenti, includendo quelli nelle PMI ammesse alla negoziazione su MTF, per garantire maggiore accessibilità al mercato e riduzione dei costi per le PMI.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) ha introdotto, nell'ordinamento

tributario, un incentivo fiscale per gli investimenti qualificati effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali) e dalle forme di previdenza complementare. Tale incentivo consiste nell'esenzione dalle imposte sui redditi dei proventi derivanti dai piani di risparmio a lungo termine (PIR), nonché dai seguenti investimenti (cosiddetti investimenti qualificati):

quote o azioni di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) aventi stabile organizzazione in Italia (cosiddette imprese radicate in Italia);

quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo SEE, che investono prevalentemente nelle quote o azioni di cui al punto precedente;

quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati tramite piattaforme di *peer-to-peer lending*;

quote o azioni di fondi per il *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 213, della legge n. 145 del 2018.

Il citato articolo 1, comma 213, della legge n. 145 del 2018 individua i predetti fondi per il *venture capital* negli OICR che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato

o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo SEE e che soddisfano almeno una delle ulteriori condizioni previste dalla medesima norma.

Con specifico riferimento alle delucidazioni richieste dagli Onorevoli interroganti sulla quotazione delle PMI, si rileva preliminarmente che l'articolo 4, comma 1, paragrafo 22, della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), definisce i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) come quei « sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentano l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II » della stessa direttiva.

Pertanto, ai sensi della predetta normativa, i sistemi multilaterali di negoziazione costituiscono dei sistemi di negoziazione distinti dai mercati regolamentati, sia per alcuni aspetti della regolamentazione applicabile che dei presidi di vigilanza.

Richiamando il decreto legislativo n. 58 del 1998, si rappresenta, inoltre, che rispetto al requisito della quotazione, l'articolo 1, comma 1, lettera w) qualifica « emit-

tenti quotati » « i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano », non recando altresì un espresso riferimento anche ai distinti sistemi multilaterali di negoziazione.

Per completezza, va inoltre rammentato come in materia di imposte sui redditi, che l'Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2020, n. 32/E – volta a fornire chiarimenti in merito alla « Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi » – ha precisato come « ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di sistema multilaterale di negoziazione possa essere equiparata a quella di “mercato regolamentato”. In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di “valori oggettivamente rilevabili”. In ciò risiede la distinzione rispetto alle partecipazioni non quotate o non negoziate per le quali tali rilevazioni non sono ipotizzabili ».

Alla luce delle specificità riscontrate, il Governo si riserva un approfondimento al fine di specificare, anche eventualmente con intervento normativo, la perimetrazione dell'agevolazione in argomento.